



## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

**Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886**

e-mail: [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)

PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

Ordinanza n. 8

Edolo, li 10/02/2026

### ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA S. MARIA - COMUNE DI EDOLO (BS), AREA LIMITROFA ACCESSI PRONTO SOCCORSO

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**Premesso** che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Vista** la richiesta ricevuta in data 07/02/2026 da parte dell'ASST Valcamonica, acquisita con protocollo dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 364 del 09/02/2026, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità in via S. Maria nel Comune di Edolo (BS), nei pressi del pronto soccorso, ai fine di consentire in sicurezza lo svolgimento di attività di scarico della nuova TAC;

**Ravvisata** la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga in sicurezza al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

**Richiamati:**

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

#### ORDINA

#### NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  
NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA S. MARIA, LIMITROFI AGLI ACCESSI DEL PRONTO SOCCORSO  
(come da segnaletica predisposta)**

**LUNEDI' 16/02/2026 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00**

#### DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- che vengano osservate le normative in materia di esecuzione di lavori su pubbliche strade e di sicurezza dei cantieri mobili;
- il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendone l'efficienza;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l'area interessata dall'intervento al termine dei lavori.

## INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
  - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane ed il Comune di Edolo non si assumono alcuna responsabilità** in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

## TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- all'ASST Valcamonica – Ospedale di Edolo (BS);
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

La Responsabile del Procedimento  
(Agt. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.